



COMUNE DI CIGLIANO

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Dicembre 2005

Rev. Luglio 2009

Rev. Novembre 2014

Rev. Ottobre 2023



I N D I C E

CAPO I IL CONSIGLIO

Art.1-II Consiglio: elezione, composizione e durata

CAPO II I CONSIGLIERI

Art.2-Entrata in carica-convalida
Art.3-Partecipazione alle adunanze
Art.4-Astenzione obbligatoria
Art.5-Responsabilità personale-esonero
Art.6-Dimissioni
Art.7-Decadenza e rimozione dalla carica
Art.8-Sospensione dalle funzioni
Art.9-Diritti dei Consiglieri

CAPO III MINORANZE CONSILIARI

Art.10-Prerogative delle minoranze consiliari

CAPO IV INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Art.11-Prima seduta del Consiglio
Art.12-Presidenza del Consiglio
Art.13-Linee programmatiche dell'azione di governo
Art.14-Competenze del Consiglio

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI

Art.15-Commissioni consiliari permanenti
Art.16-Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

CAPO VI GRUPPI CONSILIARI

Art.17-Gruppi consiliari

CAPO VII FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art.18-Convocazione
Art.19-Ordine del giorno: pubblicazione e diffusione
Art.20-Deposito degli atti
Art.21-Prima convocazione
Art.22-Seconda convocazione
Art.23-Adunanze pubbliche
Art.24-Adunanze non pubbliche



- Art.25-Comportamento dei Consiglieri
- Art.26-Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art 27-Interrogazioni e interpellanze
- Art.28-Ordine di trattazione degli argomenti
- Art.29-Organizzazione della discussione
- Art.30-Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art.31-Presentazione degli emendamenti e chiusura della discussione generale
- Art.32-Votazioni
- Art.33-Termine dell'adunanza
- Art.34- Partecipazione del Segretario comunale all'adunanza
- Art.35-Verbale dell'adunanza

CAPO VIII VIDEORIPRESE E TRASMISSIONI DELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.36-Funzioni e finalità
- Art.37-Autorizzazioni
- Art.38-Informazioni sull'esistenza di telecamere
- Art.39- Rispetto della privacy
- Art.40-Tutela dei dati sensibili
- Art.41-Limiti di trasmissione e commercializzazione

CAPO IX DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 42-Norme generali
- Art. 43-Interpretazione del regolamento

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

- Art.44-Entrata in vigore
- Art.45-Diffusione



CAPO I

IL CONSIGLIO

Art. 1

Il Consiglio: elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri.
2. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla Legge o, in mancanza, dallo Statuto.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi dello Statuto, che prevede, in particolare:
 - le modalità di esercizio del mandato elettorale dei Consiglieri
 - le prerogative delle minoranze consiliari
 - le modalità di convocazione del Consiglio
 - le caratteristiche delle Commissioni consiliari
 - le modalità di funzionamento del Consiglio
4. La sede delle adunanze è, di regola, presso la sede comunale in una apposita sala, con uno spazio riservato al Consiglio ed uno spazio riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel modo migliore i lavori del Consiglio.
5. Per esigenze particolari il Presidente del Consiglio può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga, in altro luogo.
6. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno dell'edificio in cui si tiene l'adunanza oltre alla bandiera recante lo stemma civico, e quella recante lo stemma regionale, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui l'Organo esercita le proprie funzioni ed attività.
7. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

CAPO II

I CONSIGLIERI

Art. 2

Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'Organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di qualsiasi altro argomento, esamina la posizione degli eletti e dichiara, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

Art. 3

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, fatta al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nel Consiglio medesimo o in quello successivo. Delle assenze ingiustificate viene presa nota a verbale.



3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché sia presa nota a verbale.

Art. 4 Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, incarichi professionali o remunerati riguardanti il Comune.
2. L'obbligo di astensione e di assenza dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni sussiste sia quando si tratta di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti ed affini fino al quarto grado.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi ed ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 5 Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberativi del Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla votazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguenti all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio motivato dissenso o abbia espresso il voto contrario chiedendo che sia fatto risultare a verbale la sua posizione.

Art. 6 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate personalmente dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al Presidente del Consiglio.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia motivata.
Se sono apposte le motivazioni, esse devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Il Consiglio comunale entro 10 giorni dalla presentazione al protocollo generale provvede alla surroga del Consigliere dimesso.
4. Qualora il Consiglio fosse già convocato, la ricomposizione dell'Organo consiliare deve essere posta all'inizio della seduta prima di ogni altro punto all'ordine del giorno.

Art. 7 Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Quando, successivamente all'elezione, si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla Legge come causa di ineleggibilità o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio di cui l'interessato fa parte attiva la procedura prevista dalla Legge. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri comunali:
 - possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di Legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano



imputati di uno dei reati previsti dalla Legge o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

- decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
4. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
 5. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetute e non giustificate assenze dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Consiglio dall'interessato e decide conseguentemente.

Art. 8 Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi previsti dalla Legge. Il Presidente del Consiglio, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, entro 10 giorni convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare alcuna funzione connessa e conseguente a tale carica.

Art. 9 Diritti dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Legge.
2. I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione alle sedute consiliari, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni previste per legge, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
3. I Consiglieri comunali specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché al rimborso delle spese di soggiorno compiutamente documentate.
4. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli Organi nazionali e regionali delle Associazioni tra gli enti locali.
5. Il Consiglio comunale, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato in procedimenti civili, amministrativi e penali in cui siano implicati senza contrasto di interessi con l'Ente.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa

6. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio mediante la proposta di deliberazioni e la richiesta di convocazione del Consiglio comunale.

Proposta di deliberazioni

7. La proposta di deliberazione deve essere formulata per iscritto ed adeguatamente presentata, sottoscritta dal Consigliere proponente ed inviata al Presidente del Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio effettua un esame preliminare della proposta, e sentita la Giunta comunale, ne determina la motivata archiviazione da comunicare al proponente o la trasmissione



al Segretario comunale per l'istruttoria e la formulazione di un parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.

9. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima, o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.
10. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale programmato indicando, con l'oggetto, il Consigliere comunale proponente.

Convocazione del Consiglio comunale

11. I Consiglieri, se in numero pari ad almeno un quinto dei componenti di diritto, hanno diritto di richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanza.
12. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla data della richiesta, inserendo all'ordine del giorno, previa istruttoria, le proposte concernenti gli argomenti indicati, se di competenza del Consiglio comunale.

I Consiglieri hanno potere di vigilanza

13. I Consiglieri hanno potere di vigilanza sull'attività della Giunta e degli Uffici e Servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le Commissioni consiliari e singolarmente mediante la ricerca di informazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni.

I Consiglieri hanno diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi

14. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali tutte le informazioni di competenza utili all'espletamento del mandato. Essi hanno altresì il diritto di consultare gli atti della Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per Legge.
15. L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.
16. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento del Comune, il Presidente del Consiglio invia ai Consiglieri l'elenco degli uffici contenente le funzioni da ciascuno effettuate, il nominativo del dipendente responsabile, il giorno e relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere informazioni ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
17. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di ordinanze emesse dal Sindaco, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste, di verbali delle commissioni consiliari permanenti. Il rilascio delle copie avviene entro i sei giorni successivi a quello della richiesta.
18. Il Segretario comunale qualora rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio della copia richiesta, comunica in forma scritta entro il termine di cui sopra il Consigliere interessato indicandone i motivi. Le copie vengono rilasciate in carta libera con l'indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria per lo stesso motivo, in conformità alla Legge .
19. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
20. Su argomenti che riguardino le funzioni del Consiglio comunale i Consiglieri possono effettuare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
21. Esse sono presentate al Presidente del Consiglio entro e non oltre il terzo giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza del Consiglio, altrimenti verranno iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
Debbono essere formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
22. Ciascun Consigliere può presentare una sola interrogazione, interpellanza o mozione in una



stessa seduta.

23. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
24. Gli Assessori, comunque nominati, non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

L'interrogazione

25. Consiste in una semplice domanda riguardante un fatto o una decisione che l'Amministrazione ha assunto o sta assumendo, all'interrogazione risponde il Sindaco o l'Assessore incaricato o un Consigliere indicato dal Sindaco.
26. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate in termini ordinari, in questo caso il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente che ne dà diretta lettura in Consiglio; il Sindaco l'Assessore delegato possono dare risposta immediata o riservarsi di dare risposta scritta entro cinque giorni dalla data di presentazione.

L'interpellanza

27. Consiste nel formulare domande al Sindaco circa i motivi e/o gli intendimenti della sua condotta o di quelli della Giunta, in riferimento a vicende, fatti o affari.
28. L'interpellanza è presentata dal Consigliere interpellante, al quale risponde il Sindaco o la Giunta, se il Consigliere non è soddisfatto delle risposte e intende promuovere una discussione sulle spiegazioni date può trasformare l'interpellanza in mozione.
29. L'interpellanza trasformata in mozione non nega al Consigliere proponente la proposizione della eventuale mozione originaria.
30. La risposta all'interpellanza è sempre orale, il Consigliere che presenta l'interpellanza può chiederne la verbalizzazione nel verbale consiliare.

La mozione

31. Consiste nel presentare all'attenzione del Consiglio proposte, nell'ambito delle proprie competenze, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ad iniziative o interventi del Consiglio, della Giunta o degli enti in cui partecipa l'Amministrazione.
32. La mozione si conclude con una risoluzione a carattere propositivo ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

La mozione di sfiducia

33. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
34. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
35. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
36. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.



CAPO III

MINORANZE CONSILIARI

Art. 10

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la Presidenza delle Commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal presente Regolamento.
2. Spetta altresì ai Gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le Commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

CAPO IV

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 11

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco nel ruolo di Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza dal Vice Sindaco, se Consigliere comunale, o dal Consigliere comunale che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Nel ruolo di Presidente del Consiglio, il Sindaco o chi lo sostituisce:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.



Art. 13

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche anche mediante le Commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del Consiglio.
6. Fatte salve le eventuali competenze delle Commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal presente Regolamento, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 - comma 3 – del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e



- servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, una volta insediatosi può costituire al suo interno Commissioni consiliari permanenti stabilendo il numero, le competenze, la composizione numerica e la competenza per materia.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che sono nominati con votazione complessiva e segreta nell'adunanza immediatamente successiva a quella stabilita nel primo comma. Risultano eletti i Consiglieri che riportano la maggioranza dei voti nel rispetto del principio di proporzionalità tra maggioranza e minoranze.
3. Ove un Gruppo ometta di designare i propri rappresentanti in seno alle commissioni ovvero non partecipi alla votazione, la Commissione risulterà costituita soltanto da coloro che hanno riportato la maggioranza dei voti.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere in seno alla Commissione, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del dimissionario o decaduto.

Presidenza e convocazione delle Commissioni

5. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
6. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata dal Sindaco entro venti giorni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione designato dalla Commissione medesima ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.
7. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
8. La convocazione della Commissione è effettuata dal Presidente fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. La convocazione è disposta con avviso scritto contenente il giorno, ora e luogo dove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica.

Funzionamento delle commissioni

9. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
10. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva diversa determinazione assunta dalla maggioranza della Commissione medesima.
11. Il Sindaco ed i membri della Giunta, se non membri di commissione, possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione di argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni senza aver diritto di voto.
12. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.



Funzioni delle Commissioni

13. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
14. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
15. Le Commissioni, la cui competenza è meramente consultiva, provvedono all'esercizio delle funzioni nel più breve tempo possibile, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio.
16. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di deliberazioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale trasmette quelle relative a deliberazione, al Segretario comunale per l'istruttoria.
17. Quando l'istruttoria si conclude favorevolmente, la proposta viene scritta all'ordine del giorno dell'Organo competente.
18. Se i pareri sono contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio e alla Commissione che può riproporla dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli Organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.
19. Ove la Commissione sia incaricata di effettuare indagini conoscitive, essa espone al Consiglio i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio comunale prende atto della relazione della Commissione, adottando i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni da adottare.
20. Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni permanenti l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza, compresi tra le competenze allo stesso attribuite, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e la consulenza del segretario comunale e di esperti esterni scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico, nella quale sono stabilite le modalità e durata dell'incarico, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento dell'incarico e la copertura finanziaria a carico dell'Ente.
21. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, a conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 16

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E' facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
6. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.



CAPO VI

GRUPPI CONSILIARI

Art 17

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi consiliari.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Ai Capigruppo in occasione delle sedute del Consiglio comunale vengono recapitati i documenti di riferimento per le sedute stesse.
4. Ai Gruppi consiliari regolarmente costituiti è assicurata una sede per gli incontri e le risorse necessarie al funzionamento.
5. Per rendere più fluido il dibattito tra maggioranza e minoranze è istituita la Conferenza dei Capigruppo con funzioni di approfondimento delle tematiche che vengono trattate nel Consiglio comunale.
6. La convocazione e l'organizzazione dei lavori nella conferenza dei Capigruppo è di competenza del Presidente del Consiglio.

TITOLO VII

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 18

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco nel ruolo di Presidente del Consiglio o da chi lo sostituisce, a mezzo di avvisi contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, il carattere ordinario, straordinario o d'urgenza della stessa e l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dalla Legge.
3. Sono sessioni straordinarie quando la convocazione del Consiglio è necessaria per affrontare problemi specifici o perché richiesta da 1/5 dei Consiglieri.
4. Sono sessioni straordinarie-urgenti quando il Consiglio è convocato per la necessità di affrontare problemi che richiedano immediati interventi del Consiglio.
5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
6. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare, integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le interrogazioni e mozioni presentate.
7. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
8. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno deve essere consegnato a domicilio del Consigliere, a mezzo di messo comunale che rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna e la firma del ricevente, oppure a mezzo di raccomandata A.R. oppure inviato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). A tal fine l'Ente fornisce ciascun Consigliere di una casella di Posta Elettronica Certificata che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto. In alternativa i Consiglieri potranno depositare apposita dichiarazione scritta



contenente l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare l'avviso di convocazione.

9. I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal Comune, nella prima seduta di convalida degli eletti, comunicano al Segretario comunale l'indirizzo nel Comune di Cigliano al quale intendono farsi recapitare le convocazioni e le comunicazioni che riguardano l'espletamento del mandato.
10. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forme di elenco-ricevuta comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. La consegna dell'avviso di convocazione inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dall'Ente, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di Posta Elettronica Certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate informaticamente a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
11. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato, con una delle modalità suddette, ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
12. Per le adunanze straordinarie la consegna deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
13. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattr'ore prima di quella stabilita per la riunione.
14. Nel caso che dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno nuovi argomenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, in tal caso per poter validamente deliberare sull'argomento la seduta deve intendersi di prima convocazione.
L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale è stato invitato.

Art. 19

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie ed urgenti è pubblicato all'albo pretorio del Comune, e mediante manifesti rispettivamente nei cinque giorni, nei tre giorni e nelle ventiquattro ore prima della data della riunione.
2. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo. Non sono escluse altre forme di pubblicità.

Art. 20

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno tre giorni lavorativi prima del giorno dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattr'ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene stabilito nell'avviso di convocazione.
3. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma di opere pubbliche e del rendiconto di gestione devono essere comunicate ai Consiglieri comunali almeno contestualmente all'avviso di convocazione dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.
4. Con la comunicazione viene inviata copia delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
5. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene nel momento della comunicazione ai Capigruppo, dandone avviso ai Consiglieri.



6. Il deposito degli atti potrà avvenire anche nell'area Intranet del sito Internet dell'Ente o a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Art. 21 Prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello si constati la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Dopo l'appello iniziale, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione.
4. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a dare avviso al Segretario comunale il quale, quando si accerta che i presenti sono in numero inferiore al quorum strutturale minimo avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e disporre la ripetizione dell'appello.
5. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per un massimo di quindici minuti, dopo la quale viene effettuato il nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 22 Seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione viene tenuta in altro giorno nel termine di 5 giorni dalla prima, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno di altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale, in tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere anche l'ora dell'adunanza di seconda convocazione, successiva alla prima.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima. In tale caso l'adunanza di seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima e l'avviso relativo, limitato ai soli Consiglieri assenti, deve essere consegnato almeno entro le ore 12 del giorno fissato per l'adunanza di seconda convocazione.
3. In seconda convocazione, per la validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
4. Quando l'urgenza lo richiede, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta e da tenersi in altro giorno. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione.
5. L'aggiunta di tali punti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza

Art. 23 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 24.



Art. 24
Adunanze non pubbliche

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma non pubblica quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle qualità morali e capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in tale seduta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione dell'argomento in seduta pubblica, venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza di voti e su proposta del Presidente, il passaggio in seduta non pubblica per continuare il dibattito.
4. Il Presidente del Consiglio in tal caso dispone che le persone estranee alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale escano dall'aula.

Art. 25
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti o comportamenti politico amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno ed esercitando tale diritto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione del punto all'ordine del giorno in discussione.
Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente e senza ulteriore discussione, decide con votazione palese se lasciargli o meno la parola.
Ad ulteriore contestazione del Consigliere il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala.
4. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
5. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, al quale è permesso di interrompere per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi eventualmente stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e comunque in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, ed ove lo stesso persista gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 26
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente può invitare nella sala i dipendenti comunali responsabili dei servizi perché effettuino relazioni, diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 27



Interrogazioni e interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene esclusivamente all'inizio delle adunanze.
2. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato in ordine cronologico di presentazione e nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza; se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
3. L'illustrazione dell'interrogazione deve essere contenuta nel tempo di cinque minuti.
4. La risposta deve possibilmente essere contenuta nello stesso termine.
5. Alla risposta può replicare nel tempo di due minuti solo il Consigliere interrogante per comunicare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
6. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Nell'ordine del giorno delle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore non è iscritta la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze.

Art. 28

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga.
2. Nel caso di opposizioni decide il Consiglio comunale con votazione a maggioranza senza discussione.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
4. Al termine dell'adunanza il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
5. Sulle comunicazioni può intervenire ciascun Consigliere per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 29

Organizzazione della discussione

1. Successivamente alla lettura delle singole proposte che debbono discutersi nel Consiglio, ha inizio la discussione, cui sono ammessi a parlare i Consiglieri nell'ordine delle richieste.
2. Ha la precedenza chi chiede di parlare per mozione d'ordine ai fini di richiamare la Presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.
3. Gli interventi dei Consiglieri, normalmente, devono essere contenuti nel limite massimo di cinque minuti, con facoltà al Presidente, in caso contrario, di richiamare il Consigliere al rispetto di questa norma e di fissargli un breve termine per concludere, se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.
4. Gli oratori parlano all'assemblea dal proprio seggio.
5. Non sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialogo.
6. Il Presidente può peraltro intervenire in qualsiasi momento della discussione.
7. Ogni intervento deve essere pertinente all'argomento in discussione.
8. A ciascun Consigliere è consentito nella discussione di ogni argomento, di riprendere brevemente la parola, ma non più di una volta, per due minuti, salvo che per un richiamo al regolamento, per fatto personale o per dichiarazione di voto.



9. A nessuno, salvo che al Presidente, è permesso interrompere chi ha la parola.
10. Può essere consentito, in ogni caso, al Consigliere di intervenire ulteriormente oltre il limite temporale di cui al terzo comma del presente articolo, ove il Presidente, se il Consiglio non si oppone, tenute presenti le condizioni di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.

Art. 30 **Questione pregiudiziale e sospensiva**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione proponendone il ritiro.
3. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
4. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
5. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive poste prima della discussione di merito, il Consiglio comunale decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 31 **Presentazione degli emendamenti e chiusura della discussione generale**

1. Ogni Consigliere può formulare uno o più emendamenti e sotto-emendamenti nel testo di una proposta, presentandoli al Presidente dell'adunanza prima della fine della discussione degli argomenti cui si riferiscono.
2. Le proposte, come gli emendamenti e i sotto-emendamenti possono essere ritirate dal proponente durante la discussione; gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da altri Consiglieri senza rendersi necessaria la previa presentazione.
3. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale un consigliere può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti.
4. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono prima posti ai voti i soppressivi e poi gli altri.
5. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
6. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
7. Il Presidente della seduta ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini della chiarezza delle votazioni stesse.
8. Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e particolare.
9. E' comunque lasciata facoltà di parlare nell'ordine: al Presidente, agli Assessori, nonché nel caso di proposte consiliari e di mozioni, ai Consiglieri proponenti, solamente per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono mozioni ed emendamenti presentati o per semplici spiegazioni di fatto.

Art. 32 **Votazioni**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuato in forma palese e vengono effettuate per alzata di mano o per appello nominale o, limitatamente a Consiglieri portatori di handicap, in qualsiasi altra forma idonea a rivelare la manifestazione di volontà dello stesso.
2. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa sarà effettuata. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.



3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti a verbale, devono dichiararlo prima dell'espressione del voto.
4. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio su proposta del Presidente o di un Consigliere.
5. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando sia prescritto dalla Legge o dallo Statuto o nei casi in cui dal Consiglio con il voto venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
6. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. Ciascun Consigliere è invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
7. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
8. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono invitati a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
9. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori tra i quali deve essere rappresentata la minoranza e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risultanti dalle schede sia diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale si dà atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Salvo che per i provvedimenti previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale è approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
12. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano in numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
13. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta per una sola volta.
14. Salvo i casi particolari previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione; può essere riproposta al Consiglio comunale solo in un'adunanza successiva.
15. La non approvazione di una proposta di deliberazione da parte del Consiglio, non comporta le dimissioni del Sindaco e della Giunta.
16. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
17. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 33

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
2. Il Consiglio comunale, nel corso della seduta, può decidere, a maggioranza dei votanti, di proseguire i lavori in altro giorno per completare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In tal caso l'avviso relativo viene inviato ai soli Consiglieri assenti dalla seduta al momento della sospensione.

Art. 34

Partecipazione del Segretario Comunale all'adunanza



1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere tecnico di conformità alla norma vigente quando il Consiglio Comunale intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede a informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 35 **Verbale dell'adunanza**

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà del Consiglio comunale, espressa attraverso le deliberazioni adottate.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la seduta ha avuto luogo in forma non pubblica e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Tutte le sedute sono registrate e le registrazioni sono conservate presso la Segreteria comunale a disposizione di tutti i consiglieri e consultabili sul sito internet del Comune.
Prima della pubblicazione delle deliberazioni si provvederà a suddividere la registrazione in un numero di files pari a quello degli argomenti trattati nel corso della seduta che saranno consultabili da parte di chi ne farà richiesta.
In caso di mancata registrazione per motivi di forza maggiore gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri saranno riportati sinteticamente chiarendo i concetti espressi da ciascun oratore.
Resta inteso che le registrazioni devono essere conservate con gli stessi termini temporali dei verbali cartacei.
4. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della chiusura della discussione.
Eventuali ingiurie o dichiarazioni offensive non devono essere riportate a verbale, a meno che il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia espressa richiesta.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone.
6. Il verbale delle adunanze è firmato da Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.
7. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri almeno un giorno prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto all'approvazione.
8. All'inizio della riunione il Presidente dà lettura al Consiglio del numero e dell'oggetto dei verbali depositati e se non ci sono osservazioni il verbale viene sottoposto ad approvazione.
9. Quando un Consigliere lo richiede il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
10. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio Comunale per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata.
11. I processi verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario al quale compete il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti atti.

CAPO VIII



VIDEORIPRESE E TRASMISSIONI DELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 36

Funzioni e finalità

1. Il Comune di Cigliano attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il servizio di video ripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni pubbliche di Consiglio Comunale, che saranno effettuate direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato, è disciplinato dagli articoli che seguono.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo statuto e con i relativi regolamenti comunali.

Art. 37

Autorizzazioni

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno conseguire espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.
A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio.
2. L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
3. Deve, altresì, essere autorizzata dal Presidente del Consiglio l'introduzione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature.
4. Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 38

Informazioni sull'esistenza di telecamere

1. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della possibile trasmissione delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art. 39

Rispetto della privacy

1. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio



dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

Art. 40
Tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. N° 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.
2. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali.
3. Il presidente del consiglio ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 41
Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diretta è consentita in ambito locale, nazionale e sul web.
2. E' vietata la rielaborazione, il trattamento e la pubblicazione delle riprese video atte a deformare o distorcere il pensiero del consigliere comunale ripreso.
3. Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
4. I soggetti autorizzati che violino il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
5. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42
Norme generali

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente ispirandosi ai principi generali dei predetti regolamenti, sentito il parere del Segretario comunale.

Art. 43



Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme regolamentari da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente il quale rimette al Consiglio comunale l'interpretazione. Il Consiglio decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze e relative all'interpretazione di norme regolamentari devono essere presentate per iscritto al Presidente il quale incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo al Consiglio in successiva adunanza e questo decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. L'interpretazione della norma ha validità per l'intero periodo di durata in carica del Consiglio comunale e non può essere modificata per l'intero periodo di durata in carica del Consiglio comunale medesimo.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione con la quale è stato approvato è divenuta esecutiva.

Art. 45

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli Uffici e Servizi comunali.
4. Il presente regolamento è messo a disposizione dei cittadini per la consultazione, a richiesta e a proprie spese, possono ottenerne copia.